

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2**  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2219 DEL 18/10/2011

**OGGETTO:** Assistenza Primaria Individuazione Ambiti Territoriali carenti al  
01.09.2011.

L'anno duemilaundici addi dieci del mese di ottobre

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO .

Dr. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Serena Fenu

- Richiamato** l'Allegato B dell'Accordo Collettivo Nazionale siglato il 29.7.2009 che stabilisce i criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali carenti per il servizio di assistenza primaria;
- Visti** gli esiti degli accertamenti eseguiti dai competenti Uffici del Distretto relativamente alle scelte fuori ambito;
- Sentito** il Comitato Consultivo Aziendale il quale nella seduta del 10.10.2011 ha approvato le sedi carenti di assistenza primaria da inviare alla pubblicazione, adottate secondo i criteri stabiliti dall'allegato B suindicato;
- Rilevata** la necessità di trasmettere i relativi risultati all'Assessorato dell'Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale della Regione Sardegna;
- Visti** il D.Lgs 30 dicembre 1992 n°502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la L.R. 28 Luglio 2006 n°10;
- Vista** la L.R. 24 marzo 1997, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** l'Accordo Collettivo Nazionale Siglato il 29 Luglio 2009;
- Visto** l'Accordo Integrativo Regionale in vigore dal 13.5.2010


**DELIBERA**

- Di individuare, i seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria elaborati secondo i criteri stabiliti nell'allegato B dell' accordo collettivo nazionale

Ambito territoriale	Numero posti	N°	Comune di apertura
2.2	1		CALANGIANUS

- Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale della Regione Sardegna per i successivi adempimenti di competenza;


**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Maria Serena Fenu )



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Giorgio Tidore )




**IL DIRETTORE GENERALE**  
( Dr. Giovanni Antonio Fadda )



Distretto di Tempio  
Dott.ssa Anna Manconi  
Dott.ssa Gabriella Tamponi

12/10/2011



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO /STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(Luogo e data) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1 lettera a), b), c), della legge regionale 28.7.2006 n° 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n° 10

Il Dirigente Amministrativo del Distretto di Tempio Pausania \_\_\_\_\_ (proponente /estensore)

(Firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

dal 9/10/2011 e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n° 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, protocollo n° \_\_\_\_\_ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n° 10.

Olbia, 9/10/2011

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n.10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso \_\_\_\_\_ Olbia -

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali

**Allegato B**

**PROCEDURE TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE**

1. Stabilito per determinazione della Regione l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 5 tale ambito non può comprendere una popolazione inferiore a 7.000 abitanti né può essere inferiore al territorio del comune anche se questo comprende più Aziende.
3. Si procede in questo modo.
4. Si stabilisce quale è la popolazione anagraficamente residente nell'ambito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Da tale dato si detrae la popolazione che al 31 Dicembre dell'anno precedente, pur anagraficamente residente nell'ambito territoriale, ha effettuato la scelta del medico in altro ambito e si aggiunge la popolazione non residente che ha effettuato la scelta nell'ambito.
6. Dal dato così ottenuto si detrae ulteriormente la popolazione in età pediatrica (0-14); ne risulterà un numero di abitanti che è quello utile al fine dell'applicazione del rapporto ottimale.
7. A parte si prende l'elenco dei medici già operanti nella medicina generale nell'ambito in questione ivi compresi i medici ex-associati.
8. Ognuno di essi ha un proprio massimale, derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o dalla autolimitazione.
9. Ad ogni medico viene attribuito un valore pari al rapporto ottimale vigente nella Regione ai fini dell'applicazione del rapporto ottimale medesimo.
10. Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti valido al fine dell'applicazione del rapporto ottimale, sulla base di quanto disposto dal comma 9 e dal 15 dell'art. 33.
11. La zona è carente qualora il risultato del calcolo di cui al comma 10 sia superiore a 500.

